

l'un l'altra le violenze e gli oltraggi intestini e le sciagure e le espugnazioni arrecate dall'esterno, e avendone provato pietà, non potrei fare a meno di gemere per la commozione...».

Oppure il passo in cui Menas, lui questa volta partecipe della realtà contingente, tratta dei vescovi, del clero e dei monaci, sottolineando l'esigenza che l'imperatore abbia cura « anzitutto... di non permettere che sia ammesso al sacerdozio il primo venuto, né altri se non coloro ai quali lo conceda la dignità della loro condizione e del loro modo di vita ». Giacché « tu sai infatti — o Tomaso — quali folle di uomini indegni di questo stato sono affluiti non solo nell'ordine sacerdotale, ma anche nei cosiddetti cenobi dei monaci... ». Parole in cui si rinviene la motivazione ed allo stesso tempo la giustificazione politica dei numerosi interventi in materia, operati da costituzioni giustinianee fin dal 527 (in particolare CI. 1.2.42 e 43 sono emanate durante la prefettura di Menas e la seconda, regolante la vita dei monasteri, è a lui diretta).

Come dicevo questi non sono che brevi cenni ai molteplici spunti di interesse suscitati già da una prima lettura dell'opera. L'intento delle presenti note è appunto quello di segnalare l'importanza del dialogo *de scientia politica* per gli studiosi del periodo giustiniano ed evitare che, nonostante la nuova e completa edizione, resti negletto o non compiutamente utilizzato dagli storici del diritto.

GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA

#### TAGLIACARTE.

1. Sei eminenti professori dell'Università di Parigi, II Facoltà di diritto, economia e scienze sociali, hanno voluto dar seguito alla loro andata a riposo con un'opera collettiva, che fosse prova dell'intatta freschezza del loro pensiero. Il tema prescelto è stato quello della responsabilità personale e il libro che è sortito dalla collaborazione dei sei studiosi ha per titolo *La responsabilité à travers les ages* (Paris, Economica, 1989, p. VII-153) e si apre con una introduzione di Jean Imbert. I nomi degli autori, a tutti ben noti e cari, sono, in ordine alfabetico, quelli di Marguerite Boulet-Sautel, Guillaume Cardascia, Jean-Philippe Levy, Juliette Tourlan, Robert Villers e Michel Villey (quest'ultimo, purtroppo, scomparso durante la correzione delle bozze). Quanto agli argomenti specifici, essi vanno dalle impostazioni dei così detti diritti cuneiformi e degli altri diritti antichi (di cui si sono particolarmente occupati il Cardascia e il Villers) sino al diritto francese contemporaneo e vigente (cui ha dedicato informatissime pagine il Levy), integrando una serie di 'variazioni sul tema', che sono tutte da leggere per la loro dottrina e per la loro eleganza. [A. G.].

2. Ho già espresso in altre occasioni la mia sincera ammirazione per il co-

raggio e la tempra di Hildegard Temporini, oggi professore a Tübingen, la quale, partita venti anni fa dall'intento misurato di raccogliere qualche volume di saggi su Roma e sul mondo romano in onore di Joseph Vogt, ha poi allargato in modo rilevantissimo l'orizzonte dell'opera, voglio dire di *ANRW. (Aufstieg und Niedergang der römischen Welt)*, portando avanti, con la valida collaborazione di Wolfgang Haase e con il liberale sostegno dell'editore Walter de Gruyter (Berlin-New York), una vera e propria enciclopedia degli studi dedicati nel mondo contemporaneo alle vicende di Roma dalle origini sino a Giustiniano. In mani meno ferme ed esperte la silloge si sarebbe, probabilmente, già da tempo arenata ed avrebbe corso inoltre il rischio di diventare un'accolta scomposta e squilibrata di scritti messi insieme un po' a caso. Invece no. Attraverso difficoltà assai facili ad immaginarsi e con il ricorso ad un rigore incalzante (del quale ho provato anch'io, a suo tempo, le manifestazioni), i volumi ed i tomi, non dico che si susseguano ordinatamente, ma rilevo (ed è questo l'importante) che ordinatamente sopravvivono, quale prima e quale dopo, ad inquadrarsi esattamente nel posto loro prefisso, portando ciascuno tutto (o quasi) il contributo assegnatogli. Tra le altre, si è conclusa felicemente, sul finire del 1988, l'avventura del volume decimo della parte seconda (2.10: Prinzipat): un volume relativo all'Egitto e agli altri popoli dell'Africa, il quale era preventivato in due tomi, ma non ha potuto avere una numerazione continuativa delle pagine a causa del fatto che il tomo secondo (di p. 860) è uscito nel 1982, mentre il tomo primo (di p. 1064) ha dovuto attendere, per essere pubblicato al completo di quanto necessario, ben altri sei anni. Ebbene il lungo ritardo non è stato deludente. Questo tomo primo, relativo essenzialmente all'Egitto, presenta un quadro ampio ed attento della situazione politica, sociale, economica ed amministrativa della singolare provincia, sulla base di articoli dei quali non pochi (come si risconterà consultando lo Schedario di questa rivista) toccano da vicino gli interessi della ricerca giusromanistica. [A. G.].

3. Un nuovo contributo allo studio, sempre avvincente, dell'attività dei giuristi romani, è quello di recente elargito da una studiosa portoghese, Teresa Luso Soares, in materia di « *Interpretatio prudentium* ». *Objecto e Natureza* (in *Temas de direito romano*, Associação Académica Lisboa [Lisboa 1987] p. 7-51). L'a. si muove agilmente fra le nozioni di *ius*, *iurisprudencia* e *interpretatio*, esaltando l'energia propulsiva e la funzione primaria della figura del giurisperito laico, a partire dall'età immediatamente postdecemvirale, snodantesi in una serie di attività a carattere essenzialmente pratico, e informata al desiderio di realizzazione di giustizia nel concreto. — L'agire giurisprudenziale è visto come solo in apparenza rivolto all'elaborazione e alla chiarificazione del diritto vigente, sostanzialmente teso invece alla « *criação e renovação do direito* » (p. 51), in questo vivificato dal sostegno dell'*auctoritas* riconosciuta ai *prudentes* e dalla loro provenienza aristocratica. Il metodo casistico da essi adottato si presta in modo particolarmente incisivo a tale opera di rinnovamento, consentendo loro l'adattamento del diritto vigente alle nuove situazioni ed esigenze sorgenti dalla prassi. L'*interpretatio prudentium* si risolve, in fin dei conti, in « *verdadera criação do direito* » ed in « *interpretação autêntica do direito constituído* », in un incessante sforzo di

elaborazione, che raggiunge il proprio culmine in seno alla giurisprudenza del Principato. [F. L.A.].

4. Rodolfo Sacco, professore di diritto comparato a Torino, ha pubblicato, in *Riv. di diritto civile* 34 (1988) 75 ss., un articolo dal titolo *Preparare il congresso*, che è un breve, ma esauriente saggio di 'congressologia'. Con il linguaggio attento e puntuale che è proprio dei buoni ironisti, lo studioso torinese tratta tutti i punti essenziali dell'organizzazione e dello svolgimento di un congresso (o colloquio, conferenza, convegno, dibattito, giornate, simposio ecc.): dalla scelta del tema da discutere (o dell'anniversario da celebrare) al problema del finanziamento (o dello 'sponsor'), dalla cernita dei relatori alla durata degli interventi, dall'organizzazione alberghiera ai pranzi e alle gite, dai ritardi provocati dalla logorrea di certi oratori ai vuoti determinati dall'improvvisa defezione di certi autorevoli invitati, dalle complicazioni della traduzione simultanea al dramma postumo della pubblicazione degli atti. C'è tutto, insomma; salvo forse il 'programma per le signore' (o, più in generale, per i familiari ambo sessi dei congressisti): programma che molti di noi, nel recarsi in sala convegno, hanno spesso sguardato con tanta invidia. Chi abbia intenzione di mettere su un congresso deve leggere con cura queste pagine, magari per convincersi che, tutto sommato, è meglio non farne niente. E chi è rotto da decenni all'esperienza congressuale darà ancora una volta ragione a colui che ha schiettamente sostenuto una volta (non ne farò il nome) che nei congressi, in fondo, tutto quanto sta bene, ma non ci vorrebbero, ad intralciarli e ad assopirli, le relazioni e gli interventi. [A. G.].

5. Il venticinquesimo volume della seconda serie ('Prinzipat') di *ANRW*. (*Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*) ha subito una elaborazione particolarmente intensa, che è cominciata con la pubblicazione del primo tomo nel 1982 ed è terminata nel 1988 con l'edizione dei tomi quarto (p. 2649-3618), quinto (p. 3621-4194) e sesto (p. 4195-4795). L'argomento (la cui trattazione era stata inizialmente prevista in soli quattro tomi) è di estremo interesse, in quanto è costituito dal cristianesimo precostantiniano, cioè da tutto quanto attiene alla vita di Gesù Cristo ed all'ambiente in cui questi visse, nonché agli scritti neo-testamentari, ivi compresi quelli apocrifi. Nella consueta eccellente veste editoriale dell'editore W. de Gruyter (Berlin-New York), il vol. 2.25 si presenta, insomma, come un trattato nel trattato. Ne sia lode all'ottimo curatore, Wolfgang Haase. [L. M.].

6. Pienamente informato della letteratura romanistica in argomento è il libro di Rolf Rilinger sulla rilevanza della distinzione tra *honestiores* e *humiliores* nel diritto penale della *cognitio* imperiale (R. R., « *Humiliores - honestiores* ». *Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit* [München, Oldenbourg, 1988] p. 336). La base di operazioni, essenzialmente (ma non esclusivamente) costituita dai 'libri terribiles' dei *Digesta*, è indicata nel cap. II (p. 34 ss.). La problematica è specificata nel cap. III (p. 43 ss.). Segue, nei cap. IV-V (p. 65 ss.), l'analisi delle fonti con particolare riguardo ai vari tipi di *crimina*. Altri due capitoli (p. 263 ss.) sono dedicati rispettivamente alla sintesi dei risultati e alle conseguenze dell'indagine sul piano sociologico. In conclusione, un pregevole lavoro,

che può servire oltre tutto da sicuro punto di partenza per ulteriori indagini particolari. [B. B.]

7. Il così detto Anonimo '*de rebus bellicis*' è stato tradotto in italiano a cura di A. Giardina (ANONIMO, *Le cose della guerra* [Milano, Mondadori, 1989]) ed è stato quasi contemporaneamente sottoposto ad una attenta revisione, con particolare riguardo ai capitoli non strettamente attinenti alla tecnica militare, da parte di Hartwin Brandt, allo scopo, nella accennata revisione, di identificarne meglio il carattere, la competenza in materia economico finanziaria e, per questa via, l'età di confezione (B. H., *Zeitkritik in der Spätantike. Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymus De rebus bellicis* [München, Beck, 1988, n. 40 di '*Vestigia*'] p. IX-186). Particolarmente interessante per gli studiosi di diritto romano è la breve sezione del secondo volume (p. 125 ss.) dedicata al cap. XXVI (*De legum vel iuris confusione purganda*): la critica ivi mossa al disordine legislativo ed alla confusa conoscenza del *ius antiquum* incoraggia l'a. (p. 135 ss., 147 ss.) a criticare l'opinione corrente di una compilazione operata nel sec. IV e ad avanzare la supposizione che il libello sia stato composto nella prima metà del V secolo, forse anche (se abbiamo ben capito) dopo la codificazione teodosiana del 438. [A. R.]

8. Il libro andrà giudicato, sperabilmente in una non lontana occasione, da persona piú competente di me in materia. Per quanto riguarda la prima lettura da me fatta, l'impressione è di opera molto accurata e puntuale, particolarmente nei primi due dei tre capitoli in cui si divide. Mi riferisco alle *Ricerche sui culti gentilizi* di Mario Fiorentini (Roma, La Sapienza, 1988, p. VI-423), di cui la parte centrale (p. 103 ss.) è costituita appunto dal lungo capitolo dedicato ai culti gentilizi, che è pieno di precisazioni e di spunti interessanti. La ragione principale per cui esprimerei qualche piccola riserva sul cap. III (p. 293 ss.), dedicato alla nascita del concetto di *res sacra* nei suoi rapporti con i culti privati, è che la trattazione è qua e là visibilmente frettolosa ed è comunque esente da un sufficiente esame critico-esegherico dei testi giuridici presi in considerazione. Non dico, ovviamente, che quei testi siano guasti: dico soltanto, insistendo in un mio vecchio (e forse eccessivo) assillo, che di fronte a ciascuno di essi il problema dell'eventuale alterazione andava posto. Ma, in definitiva, l'a., che è (se non erro) alla sua prima uscita in pubblico, merita di essere ringraziato e lodato. [A. G.]

9. Letizia Vacca, ricollegandosi a suoi ben noti studi precedenti, ha pubblicato un corso di lezioni dal titolo *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano* (Torino, Giappichelli, 1989, p. V-204). Le ragioni per cui il libro va segnalato ed elogiato non stanno solo nella persuasività delle considerazioni dedicate dall'a. all'importanza della giurisprudenza classica e del suo modo casistico (evito di proposito il termine « metodo ») di affrontare i problemi del diritto, ma sta anche e (con riferimento allo scopo didattico perseguito dall'a.) sopra tutto in due pregi: primo, quello della semplicità e della chiarezza del dettato, che è rivolto effettivamente agli studenti (ed ai lettori della mia consistenza), anziché ai sapientoni di alto livello; secondo, quello di ammettere e sostenere (cfr. p. V) che per la conoscenza, sia pur sommaria, della storia del diritto romano, lo studio della giurisprudenza non basta, ma occorre essere informati anche sull'evoluzione

del diritto costituzionale e su quella delle fonti non giurisprudenziali (senza di che, oltre tutto, non ci si può rendere conto a pieno nemmeno dei valori della stessa giurisprudenza). [A. G.].

10. I complessi temi della storia costituzionale arcaica di Roma (così diversa ogni volta nei risultati dei moltissimi studi ad essa dedicati dai ricercatori) sono stati riaffrontati, con solerte attenzione e con piglio sicuro, da Lorenzo Fascione lungo un sentiero inconsuetto sopra tutto ai giusromanisti, che è quello rappresentato dalla storia di Dionigi di Alicarnasso (F.L., *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi di Alicarnasso* [Napoli, Jovene, 1988] p. X-222). Il problema che l'a. si pone in questo primo contributo (destinato ad essere seguito, prevedibilmente ed augurabilmente, da altri) non è quello di fare il punto (o meglio, di aggiungere alle altre la propria opinione) su come andarono verosimilmente le cose ai tempi più o meno leggendarî di Romolo e dei suoi primi successori, e nemmeno è ancora quello di stabilire il maggiore o minor grado di attendibilità di Dionigi rispetto a Livio ed alle altre fonti di cui disponiamo. Il problema è un altro (tanto più difficile per quanto è stato solitamente negletto): quello di verificare se e sino a che punto il racconto di Dionigi abbia una sua intrinseca coerenza (ed una sua sufficiente serietà) dal punto di vista giuridico-costituzionale. In altri termini: la narrazione di Dionigi è vaga e fantasiosa come una fiaba (o, se si preferisce, come un romanzo), oppure è da credere che essa, per quanto immaginosa possa essere nei particolari, ha una sua struttura giuridica degna di essere presa in considerazione? A questo difficilissimo impegno di ricerca le pagine del F. rispondono, se non erro, in modo egregio, nel corso di quattro capitoli rispettivamente dedicati: alla storia di Dionigi come modello costituzionale (p. 1 ss.), alla costituzione di Romolo e alla nascita del 'mondo nuovo' (p. 49 ss.), ai re latini e alle loro riforme (p. 113 ss.), a tutta la costituzione monarchica delle origini nella visione di Dionigi (p. 171 ss.). [A. G.].

11. Non sono la persona più indicata a pronunciare un giudizio imparziale su quanto scrive Vincenzo Giuffrè, cui, trascorsi i tempi ormai lontani in cui ebbi ad insegnargli (lui giovanissimo) qualcosa, mi legano anni di comune fatica per questa nostra rivista e di comune passione per l'attività didattica. Pur nella diversità (almeno credo) delle opinioni politiche, religiose e che so io (cose che ciascuno di noi tiene rigorosamente per sé), la mia tendenza ad apprezzare i frutti del suo lavoro di indagine (che va oltre il diritto romano e tocca spesso argomenti di diritto moderno) può anche darsi che sia esagerata. Comunque mi azzardo. Di Giuffrè sono stati pubblicati, quasi in contemporanea, due volumetti dedicati agli studenti: l'uno relativo alla repressione criminale a Roma (G.V., *Il «diritto penale» nell'esperienza romana. Profili* [Napoli, Jovene, 1989] p. 157) e l'altro relativo al *mutuum* (G.V., *La «datio mutui». Prospettive romane e moderne* [Napoli, Jovene, 1989] p. 125). Si tratta di due opere elementari, certo, ma non riassuntive e semplificanti. Al contrario, attraverso brevi e frequenti notazioni inserite con grande scorrevolezza nel discorso, l'a. richiama di continuo i suoi giovani lettori (ai quali non sarebbe poi male che si aggiungessero i meno giovani e i vecchi) ad una riflessione che oltrepassi la cerchia del diritto romano e si fissi su talune problematiche essenziali

dei diritti moderni, e in particolare del diritto italiano. Ciò vale per l'operetta di argomento criminalistico, che è pienamente aggiornata e riporta un po' alla memoria, nella sua brevità e nella sua limpidezza, quel piccolo gioiello di divulgazione che è stato il *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* di Emilio Costa (1921), e vale ancor più per le pagine dedicate alla *datio mutui*: pagine, queste ultime, che spingono a dubitare fortemente (ma, per quanto mi riguarda, non sino al punto di giungere a conclusioni negative) se abbiano fatto bene quei legislatori moderni, tra cui il legislatore italiano, che si sono abbarbicati al concetto romano del contratto reale ed hanno rinunciato a disciplinare il mutuo solo per come si pratica nei rapporti economici di qualche consistenza ed in quelli con le banche (non però nella miriade dei rapporti minuscoli tra la povera gente, direi), cioè solo come contratto di finanziamento, *id est* come promessa di mutuo. Non mi stancherò mai di dirlo: è di pagine come queste che ha bisogno lo studente di giurisprudenza dei nostri giorni, per interessarsi al diritto romano e per trarne l'opportuno giovamento. [A. G.]

12. A cura di Gábor Hamza è stata pubblicata, in lingua ungherese, una raccolta di conferenze tenute all'Università di Budapest da vari romanisti europei su temi ai quali essi hanno, peraltro, dedicato in altre lingue ben noti studi (AA. VV., *Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből* [Budapest, 1988, lito] p. 246). Una breve prefazione tradotta anche in lingua francese (p. 15 ss.) illustra in breve i vari argomenti. Inoltre di G. Hamza è riprodotto l'intero testo francese di un elaborato saggio (p. 23 ss.) dal titolo « *Comparation juridique et Antiquité dans la jurisprudence européenne* ». [L. M.]

13. Carlo Augusto Cannata, che insegna stabilmente da qualche anno nell'Università di Neuchâtel, ha avuto l'encomiabile idea di ripubblicare in lingua francese il primo volume dei suoi *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, dedicato alla giurisprudenza romana (C. C. A., *Histoire de la jurisprudence européenne*, 1 [Torino, Giappichelli, 1989] p. XVI-221). Il libro, già da tutti noi giustamente apprezzato, è praticamente una terza edizione, riveduta e ampliata (sopra tutto nelle note) dei *Lineamenti*, ma non porta in copertina questa indicazione perché, chiarisce l'a. (p. VIII), pur non volendo essere un trattato di storia, manca della possibilità di fregiarsi di una traduzione francese sufficientemente 'elegante' della parola « lineamenti ». Anche se il mio francese (per dirla con certi francofoni italiani) è purtroppo 'un français un peu à la bonne', non sarei d'accordo con il C. A. parte il fatto che l'« *histoire* » poteva essere rimpicciolita con un « *petite* », la consuetudine che ho con il 'Petit Robert' (ed. 1977) mi induce a ricordare che « *précis* » non significa solo « riassunto » (« *Abriss* »), ma significa anche (in traslato) « *exposé précis et succinct* »: al che aggiungerei che la lingua francese dispone altresì, nella sua straordinaria ricchezza di termini, delle parole « *esquisse* », « *aperçu* » e forse anche, in corrispondenza col latino « *lineamentum* » (abbozzo), « *ébauche* ». Messa da parte questa oziosa disquisizione sulle parole, che dire della cosa, cioè del libro? A me piaceva prima, sopra tutto a causa della sua grande scorrevolezza, e piace tuttora: l'a. ha, fra l'altro, vittoriosamente resistito alla tentazione, oggi così diffusa, di citare pensosa-

mente Wittgenstein, Monod, il solito Lévi Strauss e, a tutto svendere, Roberto Grossatesta (Robert Greathead, per i piú raffinati). Tuttavia posso manifestare, nell'ambito del mio apprezzamento per l'opera, una personalissima impressione? L'impressione che ho provato, nel rivedere nella nuova veste i *Lineamenti*, è stata quella (che mi viene da esperienze esclusivamente libresche, è ovvio) di chi si incontra, dopo venti anni, con la bella ragazza che aveva corteggiato al liceo o diciottenne sui campi di tennis. Forse è anche piú seducente e succosa di prima, ma non è piú la svelta cerbiatta 'd'antan'. [A. G.].

14. *La mort, les morts et l'au-delà dans le monde romain* (Caen, Université, 1987, p. 376) è il titolo degli Atti di un 'colloquio' tra vari studiosi di diverse discipline relative alla storia dell'antica romanità che ha avuto luogo nell'Università di Caen, su moderazione di F. Hinard, nel novembre 1985. Le relazioni (tutte di grande dottrina e molte anche di grande eleganza) sfiorano quasi tutti i possibili aspetti del vasto argomento e sono state impaginate dall'Hinard, che le introduce a p. 5 ss., in tre sezioni i cui titoli perderebbero di sapore se li traducessimo in italiano: « la mort comptée » (p. 11 ss.), relativa a quel che ci resta di documentale (tombe, iscrizioni, relazioni eccetera) del fenomeno; « la mort vécue » (p. 127 ss.), relativa al trattamento della morte e dei morti da parte dei sopravvissuti (gli *indicia mortis*, le regole giuridiche, i funerali, le tombe eccetera); « l'imaginaire et la mort » (p. 249 ss.), relativa ai riferimenti antichi e moderni, sul piano artistico e su quello letterario, alla morte. [G. G.].

15. Ottava edizione del fortunato 'Studienbuch' di storia del diritto romano nella cura del quale si sono succeduti il Dulckeit, il Wesenberg, lo Schwarz e, negli ultimi tempi, il Waldstein (DULCKEIT G., SCHWARZ F., WALDSTEIN W., *Römische Rechtsgeschichte*<sup>8</sup> [München, Beck, 1989] p. XXI-365). Forse nel testo della narrazione si inserisce oggi qualche citazione biografica di troppo, ma ciò non impedisce alla narrazione stessa di essere egualmente molto limpida e scorrevole. [A. G.].

16. *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi* (Milano, Giuffrè, 1988, p. XI-242). Tale il titolo degli atti di un convegno tenutosi nel 1987 a Roma, su iniziativa della facoltà di giurisprudenza della seconda Università e con la partecipazione di professori di diritto romano, di professori di diritto privato vigente, di magistrati, di avvocati: tutti cordialmente riuniti, in due giornate di intensi lavori, dal valido e attivo preside della facoltà, Filippo Cancelli. Nel volume si leggono, come è ovvio, cose buone e cose meno buone, cose che convincono e cose che francamente non convincono gran che. Non importa. Quel che ha importanza è che le acque siano state agitate, che le relazioni siano state relativamente brevi e gli interventi siano stati, come non sempre succede, numerosi non solo, ma anche spesso pertinenti e sagaci. Tra le molte segnalazioni in lode che potrei fare, mi limito a tre soltanto, che mi hanno particolarmente toccato: un denso intervento finale di carattere metodologico di Giovanni Pugliese (p. 228 ss.); le poche, ma fini e sentite parole pronunciate, ancora in sede di intervento, dall'avvocato Manuel Redig de Campos (p. 223 ss.); il ricordo che, in calce alla sua bella relazione, il civilista Cesare Massimo Bianca ha dedicato (p. 43), con grande

modestia ed altrettale umanità, alla efficacia formativa che hanno avuto per lui, nell'università di Catania, le lezioni semplici, chiare, distensive del suo professore di istituzioni di diritto romano (lezioni che anch'io ho varie volte nascostamente orecchiato, di là della porta dell'aula, traendone frutto e spinta emulativa). Non so trattenermi, in chiusura di questo mio cenno, da una piccola e insignificante precisazione relativa ad una frase latina ricordata, a p. 217, dal moderatore della seduta del 19 settembre allo scopo di invitare i partecipanti ad essere brevi e sintetici come lo era Tacito. Ebbene, non mi sembra che il grande storico abbia mai detto con tre sole parole che i Germani usavano condannare a morte la donna adultera autorizzando il carnefice a violentarla prima di strozzarla: le parole « *compressam virginem iugulavit* » non possono riferirsi ad una donna maritata, la quale, se anche non è stata privata della sua verginità dal marito o da un suo predecessore, quanto meno lo sarà stata dall'amante, e insomma *virgo* non è. In *Germ.* 19 Tacito riferisce che la punizione della adultera era fatta, senza tanti ingombri di procedura, dal marito oltraggiato, il quale, alla presenza dei congiunti, scacciava di casa la moglie ignuda e con i capelli rapati a zero, inseguendola a suon di botte per tutto il villaggio (« *abscissis crinibus nudatam coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum verberare agit* »). L'episodio della *virgo* stuprata e poi uccisa dal suo carnefice è, sí, raccontato da Tacito, ma con altre e oscurissime parole, a conclusione di un contesto un po' più verboso (e molto commovente) degli *Annales* (5.9.1-2), là dove parla della uccisione ordinata da Tiberio dei due più giovani figli di Seiano, uno dei quali era poco più di una bambina: « *tradunt temporis eius auctores, quia triumvirali supplicio adfici virginem inauditum habebatur, a carnifice laqueum iuxta compressam* ». Che fosse antica tradizione di non eseguire la pena di morte su donne vergini e che sia stata sottile escogitazione di giuristi (o di cortigiani?) privarle della verginità per poterle poi tranquillamente uccidere, è confermato da Svetonio nella vita di Tiberio (cap. 61): « *Immaturae puellae, quia more tradito nefas esset virgines strangulari, vitatae prius a carnifice, dein strangulatae* ». [A. G.].

17. Teresa Luso Soares, assistente alla cattedra di Diritto romano nell'Università di Lisbona, ha pubblicato, in un fascioletto (L. S. T., *Direito romano. Programa* [Lisboa 1988] p. 14), i temi, in numero di 25, dell'insegnamento del diritto romano in quella università. Si tratta esclusivamente di nozioni elementari intorno al concetto di *ius*, alle sue partizioni sistematiche, alle sue fonti nei quattro periodi in cui la storia del diritto romano viene suddivisa, allo studio che a quest'ultima è stato dedicato dall'antichità al giorno d'oggi. Molto poco, in verità. Ma tutto si spiega alla luce della notizia (p. 5) che nella facoltà giuridica di Lisbona (e così, più o meno, è da presumere per le altre facoltà portoghesi di giurisprudenza) il diritto romano, purtroppo, è confinato al quinto anno e viene insegnato soltanto per un semestre ai soli studenti che hanno optato per la specialità storico-giuridica. Non dubitiamo che gli sforzi del valoroso titolare, prof. Ruy de Albuquerque, e della sua brava assistente siano tesi al massimo affinché i pochi studenti possano trarre il miglior frutto dalle poche ore di lezione loro assegnate. Ma è triste vedere la materia romanistica oggi così ridotta



e limitata anche in un mondo universitario particolarmente illustre, che in passato la ha ben diversamente onorata. [V. G.]

18. Nel volume su *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi* (Milano, 1989), del quale ho già fatto cenno dianzi (n. 16), L. Amirante ha pubblicato (p. 92 ss.) sotto veste di 'intervento', arricchendolo con varie note a piè di pagina, un breve e stimolante articolo apparso già nei suoi *Studi di storia costituzionale romana* (Napoli, 1988, p. 99 ss.) col titolo *Gai 1.2-7: la legge paradigma per una teoria degli «iura populi Romani»*. Due parole al riguardo. Rilevato che Gaio è stato il primo a fare della *lex publica* (e dei plebisciti ad essa equiparati) un 'paradigma' delle fonti giuridiche romane, rispetto al quale le altre fonti (descritte in 1.4-7) hanno posizione subordinata (in quanto di esse si dice che «*legis vicem optinent*»), l'A. va alla ricerca dei motivi per cui la legge acquistò in Roma questo valore esemplare e preponderante e crede di ritrovarli nel fatto che la *lex publica* divenne, tra il II e il I secolo a. C., fonte (anche, tra l'altro) del sommo *imperium*: da quello dittatoriale e vitalizio di Silla sino a quello di Augusto e dei *principes* che lo seguirono. La congettura è plausibile e merita di essere segnalata. Forse può irrobustirla il fatto che i *principes Romanorum* (come viene confermato dalla così detta *lex de imperio Vespasiani*) fecero della *lex publica* il principale tra i loro '*instrumenta regni*'. Tuttavia, visto che siamo in argomento, come va interpretato il *legis vicem optinere* dei provvedimenti non legislativi di 1.4-7: sono cioè questi, secondo Gaio, pienamente equivalenti alle *leges*, sì da poterle eventualmente abrogare o surrogare, o valgono essi solo a riempire le lacune degli ordinamenti legislativi, cioè solo ad intervenire *secundum* o *praeter legem* (mai però *contra legem*)? E ancora (vecchio problema, questo), perché mai Gaio, nell'elenco *per partitionem* che egli fa dei provvedimenti legislativi, non parla dei *mores maiorum*? Io non ho alcuna pretesa di rispondere qui, '*stans pede in uno*', ai due delicati quesiti; tuttavia due sassolini nello stagno mi permetto di gettarli, sottoponendo le mie suggestioni al giudizio dei lettori. Quanto al primo problema, suggerirei di tener presente che Gaio scrive sotto Antonino Pio, ma lo fa con lo sguardo rivolto prevalentemente al primo secolo (quello dei Sabiniani e dei Proculiani) e che in questo secolo è per lo meno dubbio che i senatoconsulti normativi e le costituzioni dei principi (per non parlare degli editti magistratuali e dei responsi dei giuristi muniti di *ius respondendi*) siano stati concepiti come pari in livello alle leggi: al che aggiungerei l'osservazione che per i *plebiscita* (di cui invece non si dubita che possano abrogare le *leges populi*) il nostro giurista non ricorre alla locuzione «*vicem legis optinent*», ma ricorre alla ben più incisiva espressione «*legibus exaequata sunt*». Quanto al secondo problema, da me già sfiorato in una lettura dal titolo *La consuetudine e Polonio* (in *Labeo* 21 [1975] 68 ss.), avanzerei il dubbio che in Gai 1.2 (*Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis... responsis prudentium*) non sia esatto tradurre il «*constant iura populi Romani ex*» con un «the law of the Roman people consist of» (DE ZULUETA), o con un «les sources du droit pour le peuple romain sont» (REINACH), o con un «le sfere normative del popolo romano constano di» (BRETONE), con ciò inten-

dendo « *iura populi Romani* » come 'fonti di produzione' del diritto romano, ma sia piú persuasivo tradurre « gli ordinamenti giuridici del popolo romano derivano da » (NARDI), « the laws of the Roman people are based upon » (ROBINSON), con ciò intendendo i « *iura populi Romani* » come il 'prodotto' delle *leges* e via dicendo: interpretazione confermata dal fatto che, quando Gaio parla di « *iura* » in 1.7 (relativamente ai *responsa prudentium*), specifica che il riferimento ai *responsa* vale per le sole *sententiae et opiniones* manifestate dai giuristi « *quibus permissum est iura condere* », ove, se « *condere* » significa 'produrre' (come tutti, o quasi, concordano nel ritenere: cfr. anche Gai 4.30 e A. GUARINO, in *St. Sanfilippo* 1 [1982] 205 ss.), evidentemente « *iura* » ne è complemento oggetto, cioè ne rappresenta appunto il risultato. Posta l'accettabilità della traduzione qui preferita, rimarrebbe sempre indiscutibile il rilievo che in Gai 1.2 non si fa riferimento 'esplicito' ai *mores maiorum* come fonti di produzione giuridica. Ma un riferimento 'implicito' ad essi vi sarebbe e sarebbe costituito da ciò: che i « *iura* » (cioè gli ordinamenti, gli istituti, i prodotti della normazione giuridica romana) vengono da Gaio fatti discendere, derivare, risultare (*vice legis* e entro i limiti posti dal par. 7) anche da quei *responsa prudentium* che, come tutti sanno, dei *mores* del *ius civile vetus* largamente si nutrivano e largamente facevano menzione. [A. G.].

19. Di Antonio Guarino è stato pubblicato, in settima edizione aggiornata, il *Profilo del diritto romano* (Napoli, Jovene, 1989, p. 250). L'opera è divisa in cinque capitoli: l'ordinamento statale romano (p. 9 ss.); i rapporti giuridici privati (p. 49 ss.); l'ordine giuridico privato (p. 93 ss.); il regime dei rapporti privati (p. 141 ss.); il regime della vita pubblica (p. 192 ss.). Seguono, a titolo di complementi (p. 225 ss.), un elenco dei principali giuristi romani, una cronologia degli imperatori e un quadro di bibliografia generale. [F. F.].

20. Ricco di dottrina e di penetranti osservazioni è il vasto libro dedicato da Jean-Louis Ferrary, chiudendo una preparazione durata molti anni, ai problemi dell'imperialismo romano rispetto al mondo ellenistico (F. J.-L., *Philhellénisme et imperialism. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mitridate* [Roma, École Française, 1988] p. XVI-690). Come risulta anche dalla bibliografia (p. 625 ss.) e dai nutritissimi indici finali (p. 665 ss.), l'a. non ha trascurato nulla al fine di tracciare un quadro nuovo e piú approfondito di un argomento tra i piú studiati dalla storiografia moderna. Di particolare interesse per gli studiosi della costituzione romana è la prima parte, composta di tre capitoli (p. 5 ss., 45 ss., 133 ss.), che parla essenzialmente di politica, ma in maniera che ha ben poco a che fare con l'« *histoire-bataille* » ed offre squarci di buon approfondimento in ordine ai temi dell'organizzazione del 'protettorato' (o comunque della supremazia) di Roma sulle città greche. [B. B.].

21. I professori tutti dell'Università di Santiago de Compostela hanno preso una insolita deliberazione: non di ridurre lo spazio riservato al diritto romano, di trascurare questa materia come obsoleta, di umiliarne i cultori, insomma di fare quello che si sta facendo un po' dovunque (con l'aiuto di leggi e regolamenti

universitari imbecilli) nel mondo accademico, ma di prendere atto, al contrario, dell'importanza della ricerca romanistica e del valore (o almeno dell'entusiasmo) dei suoi studiosi, dando vita ad una raccolta di «Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano». Di questa iniziativa (da notare: unanime) tanto intelligente, quanto responsabile (la quale, oltre tutto, varrà a riparare l'abbandono in cui sembra averci lasciato in Spagna, non si capisce bene perché, l'*Anuario de historia del Derecho Español*), noi giusromanisti dobbiamo essere profondamente grati ai colleghi di Santiago de Compostela, tanto più che già due quaderni compostellani sono stati effettivamente pubblicati: un primo, dovuto ad Alvaro e Javier d'Ors, sulla *tabula Irnitana* (d'O. A. e J., *Ilex Irnitana. Texto bilingüe* [1988] p. VI-91); un secondo, redatto da Marié Sixto, con un contributo relativo alle note di Trifonino a Cervidio Scevola (S.M., *Las anotaciones de Trifonino a C. Escévola* 1 [1989] p. 120). [A. G.].

22. Il tema dell'*inaedificatio* è stato in passato già ampiamente smosso dalla storiografia giusromanistica. Mancava tuttavia, se non erro, una trattazione veramente esaustiva. Il merito di aver provveduto a questa impresa, affrontando con serenità ed equilibrio una letteratura molto vasta e tormentata, va riconosciuto all'opera prima di Francesco Musumeci sobria nel titolo oltre che nella trattazione (M.F., «*Inaedificatio*» [Milano, Giuffrè, 1988] p. 221). Tre i capitoli in cui si divide il libro: il primo (p. 14 ss.) dedicato all'esasperante problema, già toccato con considerazioni diverse dall'a. in un precedente articolo, del *tignum iunctum* e del misterioso «*concapit*» di Festo; il secondo (p. 73 ss.) relativo alla elaborazione della giurisprudenza classica, sia per quanto riguarda l'inedificazione con materiale altrui nell'immobile proprio, sia per quanto riguarda l'inedificazione con materiale proprio nell'immobile altrui; il terzo (p. 178 ss.) attinente all'assetto cui pervenire la materia, nell'una e nell'altra ipotesi di inedificazione, in seno alla compilazione giustiniana. Il discorso, molto limpido e piano, si legge con piacere e profitto, sopra tutto da chi, come me e (spero) qualche altro, detesta coloro che, nel nostro onesto mestiere, non sanno (o non vogliono) semplificare il difficile. [A. G.].

23. Chiedo il permesso di dedicare qualche rigo a due trattazioni di diritto privato moderno che in Italia vanno meritatamente per la maggiore: le *Istituzioni di diritto privato*<sup>8</sup> (Napoli, Jovene, 1988, p. XXIII-1012) di Pietro Rescigno e il *Diritto privato*<sup>5</sup> (Padova, Cedam, 1988, p. XIV-980) di Francesco Galgano. Lo faccio in questa sede per l'interesse che suscita in me, vecchio e affezionato professore di diritto privato romano, la possibilità del 'ricordo' didattico, nell'interesse della migliore preparazione degli studenti di giurisprudenza, tra le discipline giusprivatistiche antiche e quelle giusprivatistiche del vigente ordinamento italiano. Premesso che le due opere sono ciascuna a suo modo di grande apertura di idee e di altrettanta efficacia espositiva, a me par di notare tra di esse sopra tutto questa differenza: che il manuale del Rescigno (allievo tra i più distinti di Francesco Santoro Passarelli e in tempi lontani, a Napoli, 'assistente' per un paio di anni, purtroppo solo sul piano burocratico, di un docente di istituzioni di diritto romano che non dico) non rinuncia ad uno schema di 'parte generale' (p. 249 ss.), sia pure non onnicomprensiva e, tanto meno, imperativa; mentre il manuale del

Galgano (allievo generoso e non ingrato di un valoroso commercialista parecchio diverso da lui, Walter Bigiavi, cui il mondo scientifico italiano è largamente debitore della rinascita degli studi privatistici nel secondo dopoguerra) alla parte generale, almeno in apparenza, vi rinuncia ed espone studiatamente la materia quasi secondo l'ordine in cui essa è disposta nel codice civile del 1942. Ebbene, a me sembra che il secondo metodo espositivo (il quale, lo so bene, non è casuale, ma dipende da una precisa scelta 'antidogmatica' del suo autore) è forse, sul piano didattico complessivo di una facoltà di giurisprudenza, meno consigliabile del primo, ai fini di una giustapposizione con l'esperienza giuridica romana (sempre, beninteso, che questa sia impartita dai relativi docenti col metodo tradizionale dell'incentramento su una 'parte generale' più o meno assonante con quella del diritto privato moderno). L'incontro (ed eventualmente lo scontro) tra il romano e il vigente diventa, al lume del secondo metodo espositivo, notevolmente più difficile, un po' come avviene quando si parlano due lingue diverse; ed è cosa che tanto più spiace in quanto un lettore bene avvertito (che certamente non può essere un giovane studente) rintraccia quasi ad ogni pagina, nel linguaggio del Galgano, la presenza nascosta e operante di quei concetti generali che egli si astiene puntigliosamente di esprimere ai suoi lettori. Certo, il diritto civile moderno obbedisce ad esigenze scientifiche che lo tengono, secondo alcuni, lontano dalla concezione del negozio giuridico di costruzione pandettistica: precisamente come avviene, secondo alcuni, per il diritto romano, quando si obbedisca anche per esso ad esigenze strettamente scientifiche. Ma all'università, in sede di insegnamento, non possono e non debbono imperare le sole esigenze scientifiche: occorre che le discipline didattiche non siano isolate l'una dall'altra come le monadi di Leibniz; occorre tra loro l'intesa, la coordinazione, l'accomodamento, anche se a patto di qualche deformazione a livello scientifico. Tanto per fare un esempio, il concetto moderno di imprenditore è molto diverso da quello romano di *pater familias*, ma ravvisare in entrambi lo schema generale del soggetto giuridico agevola la 'comparazione' tra il modo primitivo e il modo per ora più evoluto di esercizio di una attività economica organizzata, chiarendo una linea di tendenza che è ingenuo ritenere nata nel mondo moderno e giunta a perfezione con gli articoli 2082 e 2083 del codice civile italiano. Potrei continuare a lungo (e spingermi, chi sa, parlando parlando, sino al punto di far presente che l'opportunità di incorporare un credito in un 'titolo' di cui il creditore abbia la proprietà trova, 'mutatis mutandis', la sua conferma, ovviamente rudimentale, in un lontanissimo istituto romano denominato *nexum*), ma è giunto il momento di fermarmi. Non senza aver ripetuto ai colleghi del diritto moderno (oltre che a noi romanisti) l'invito caloroso di trovare la maniera di comunicarci reciprocamente le nostre esperienze, ricorrendo ad un linguaggio approssimativamente unitario. [A. G.].

24. Nelle 'Passauer historische Forschungen' (n. 3) Martin Jhene ha pubblicato la sua dissertazione di dottorato dal titolo *Der Staat des Dictators Caesar* (Köln-Wien, Böhlau, 1987, p. IX-496). Si tratta di opera puntualmente riformata e di stesura avvincente, che torna molto utile agli studi del diritto pubblico

romano. Ad un breve capitolo introduttivo (p. 1 ss.) l'a. fa seguire tre densi capitoli, rispettivamente dedicati: all'analisi costituzionale della dittatura di Cesare (p. 15 ss.), alla penetrazione del rango socio-politico assunto dal dittatore (p. 191 ss.), allo studio dei rapporti tra Cesare dittatore e le istituzioni repubblicane ordinarie (magistrature e promagistrature, senato, assemblee popolari, organi preposti all'amministrazione della giustizia: p. 372 ss.). Di molto interesse le pagine dedicate, a chiusura di quest'ultimo capitolo (p. 440 ss.), allo 'stile' di comando caratteristico di Cesare. Chiude il libro, a modo di appendice, un succinto capitolo (p. 447 ss.) dedicato all'anno 44 a.C. ed al progetto di guerra contro i Partii. [I. d. F.].

25. A cura di W. Ernst, che è autore anche di una prefazione, è stata ristampata la edizione 1951 di un'opera divenuta rarissima: F. SCHULZ, *Classical Roman Law* (Aalen, Scientia-Verlag, 1989, p. XXIV-682). [F. F.].

26. Fa piacere, dopo averlo passato e ripassato in tutte le sue parti a mo' di un doganiere al valico di frontiera, fa piacere, dicevo, poter affermare, di un libro scritto da autore non giusromanista, che esso è impeccabile dal punto di vista dei nostri studi, anzi di più: che esso costituisce anche per i nostri studi un arricchimento notevole. È quanto penso a proposito del grosso volume (oltre tutto redatto in stile molto limpido) dedicato da Jean Andraeu, a *La vie financière dans le monde romain* e, in particolare, a *Les métiers de manieurs d'argent* dal sec. IV a.C. al sec. III d.C. (Roma, École Française, 1987, p. VIII-792). Può anche darsi (ma mi sembra, sia pure da inesperto, improbabile) che qualche fonte atecnica, vuoi letteraria e vuoi documentale, andasse meglio esaminata e discussa; ma certo è che le fonti giuridiche sono state tutte opportunamente addotte e felicemente capite, oltre tutto sulla base di informazione pienamente aggiornata, sicché l'opera è, a mio giudizio, una utile e originale trattazione dell'argomento, finora alquanto trascurato nei suoi tratti complessivi, delle banche a Roma. Naturalmente la possibilità di ulteriori approfondimenti si intravede sin d'ora (anche alla luce delle *Tab. Pompeianae secundae*, che qui, causa la loro recente emersione, non sono ricordate), ma quel che importa è la esistenza, finalmente, di una solida base di operazioni per i giusromanisti interessati all'attività degli *argentarii*, dei *trapezitae*, dei *nummularii* e di quanti altri erano dediti, nel mondo romano, alla circolazione del danaro. Dopo l'accurato studio dedicato nel 1974 a *Les affaires de Monsieur Jucundus* e dopo i molti articoli minori dedicati sia prima che dopo a temi di vita e di organizzazione economica a Roma, l'Andraeu conclude degnamente, con quest'ultimo libro, un'attività scientifica altamente apprezzabile. L'augurio è che continui così e che ci dica al più presto il suo pensiero su 'les affaires' della famiglia puteolana dei Sulpicii. [A. G.].

27. Gennaro Franciosi, portando ulteriormente avanti gli interessanti studi che va dedicando da anni alla preistoria e alla storia della famiglia romana, ha pubblicato un volume dal titolo *Famiglia e persone in Roma antica, dall'età arcaica al principato* (Torino, Giappichelli, 1989, p. 227). In sette nutriti e bibliograficamente aggiornatissimi capitoli, egli tratta dei gruppi familiari in Roma antica (p. 7 ss.); i caratteri della famiglia romana (p. 31 ss.); l'ordinamento storico della famiglia (p. 49 ss.); l'ordinamento storico della *gens* (p. 103 ss.); il matrimonio

(non però, volutamente, la dote: p. 129 ss.); la schiavitù e lo *status libertatis* (p. 179 ss.); la cittadinanza (p. 207 ss.). A parte le molte e penetranti novità di inquadratura, sulle quali sarà possibile fermarsi solo in sede di successiva e approfondita « lettura », il libro presenta, a colpo d'occhio, la caratteristica di una esposizione intimamente molto sorvegliata, ma nel linguaggio esteriore estremamente fluida e chiara: segno di piena padronanza del delicato argomento da parte dell'autore. Al quale auguro di poterci dire al più presto, in un secondo volume e con la stessa affabile semplicità di eloquio, il suo personale 'come andò a finire'. [A. G.]

28. Senza voler costruire un libro organico sul tema vastissimo della *stipulatio*, Giuseppina Sacconi ha tuttavia toccato l'istituto, in alcuni tra i suoi punti più interessanti e discussi, mediante una serie collegata di saggi raccolti in volume (S. G., *Ricerche sulla « stipulatio »* [Napoli, Jovene, 1989, n. 33 delle Pubbl. Un. di Camerino] p. XI-178). I saggi sono sei, e precisamente i seguenti: la *S.* tra forma e contenuto (p. 3 ss.); i rapporti tra la *S.* e il mutuo (p. 39 ss.); i rapporti tra la *S.* e le situazioni giuridiche sottostanti (p. 73 ss.); i rapporti tra la *S.* e la causa illecita o impossibile (p. 103 ss.); i rapporti tra la *S.* e la condizione illecita o impossibile (p. 141 ss.); i rapporti tra la *S.* e l'*instrumentum* (p. 151 ss.). [L. M.]

29. Sei recentissimi saggi, dei quali uno inedito, sono stati raccolti da Francesco De Martino in un volume che documenta, più vigorosa che mai, la sua inesausta capacità di ricerca (D. M. F., *Uomini e terre in Occidente. Tra tardo antico e medioevo* [Napoli, Jovene, 1988] p. XVI-206). Il tema dominante di queste indagini (tra le quali due, freschissime, sul sempre affascinante argomento dell'antica Spagna) è il tema delle forze di lavoro dedicate alla coltivazione della terra, con speciale riguardo al colonato, nel tardo impero e nel primo medioevo. È un argomento che ha dato luogo, come è ben noto, a dottrine fortemente contrastanti, ma che De Martino tratta con l'usato equilibrio e con la sua connaturale, giusta e ammirevole, attenzione al fattore economico, cioè a quello che, si voglia o non si voglia, è pur sempre al fondo delle cose. In questi tempi, in cui il marxismo non è più di moda e in cui molti sono coloro che, senza aspettare il canto del gallo, lo hanno frettolosamente (e non sempre per sentite ragioni) dismesso e rinnegato, fa piacere trovare in De Martino un 'marxista' che è rimasto tale quale lo era quaranta anni fa: cioè, sia ben chiaro, non un ottuso dottrinario o un pieghevole stalinista o altro individuo di siffatta vilissima stoffa, ma un vigile indagatore secondo certi rispettabili metodi e certi meditati parametri di giudizio, aperto però liberalmente (ho detto liberalmente) alla imparziale valutazione ed alla oculata assimilazione delle dottrine avverse (cosa, questa, che certi marxisti col paraocchi e la mordacchia di allora non hanno mancato, allora, di rimproverargli). [A. G.]